



COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

2024 – 2026

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, D.M. 24 giugno 2022)



Indice

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	4
Scadenze e applicazione del PIAO.....	7
SCHEMA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026	10

54



Premessa

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito anche “PIAO”) ha come obiettivo quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*.

Le finalità del PIAO sono, in sintesi:

- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), attraverso la pubblicazione del Piano in argomento, intende comunicare alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il CIP - riconosciuto Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge n. 124 del 7/08/2015 e reso attuativo dal Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017, nonché dallo Statuto modificato dal Consiglio Nazionale il 29 maggio 2018 con atto deliberativo n. 9 e approvato con DPCM dell’11 luglio 2019 - è la Confederazione delle Federazioni Sportive Paralimpiche (riconosciute solo dal CIP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (riconosciute solo dal CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (unico soggetto giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (unico soggetto giuridico riconosciuto dal CONI per l’attività olimpica e dal CIP per l’attività paralimpica).

Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l’agonismo di alto livello, il

03



CIP coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici Estivi e Invernali, che si svolgono nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi circa due settimane dopo i Giochi Olimpici.

Ad oggi il CIP riconosce n. 68 Entità Sportive tra Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) (9), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) (20), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) (10), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) (1), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) (10), Enti di Promozione Paralimpica (EPP) (1) ed Associazioni Benemerite (17).

Oltre alla Preparazione Paralimpica, le altre attività istituzionali del CIP riguardano i temi della Promozione, l'Avviamento, la Scuola, l'Impiantistica e il Territorio.

Riferimenti normativi

Il PIAO è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente integrato e modificato dalle disposizioni di cui:

- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
- all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis.

La modalità scelta dal legislatore per rendere attuativo questo nuovo strumento di pianificazione e programmazione, è stata quella di un regolamento, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cfr. art



6, comma 5, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021) e di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cfr. art. 6, comma 6, DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021).

Al fine di meglio comprendere l'intera gestazione dei provvedimenti attuativi, si riporta di seguito una breve cronistoria di tutti i passaggi che si sono susseguiti fino alla loro approvazione definitiva e successiva pubblicazione:

- in data 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 29 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- nelle adunanze del 8 e 17 febbraio 2022 la Sezione Consultiva per gli atti Normativi del Consiglio di Stato, si è espressa con parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, suggerendo, tuttavia, correttivi e integrazioni allo stesso

- in data 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata, sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

- in data 30 marzo 2022, la V° Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della

Sm



Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- in data 5 aprile 2022, la V Commissione del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- in data 6 aprile 2022, la I Commissione della Camera dei deputati e la I Commissione del Senato della Repubblica hanno espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- in data 26 maggio 2022, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 26 maggio 2022, la Sezione Consultiva per gli atti Normativi del Consiglio di Stato, si è espressa con parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 30 giugno 2022, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato sul sito dello stesso Ministero il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113;



- in data 30 giugno 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha provveduto a rendere accessibile la piattaforma (<https://piao.dfp.gov.it>) che permetterà di effettuare la trasmissione dei PIAO di tutte le Amministrazioni tenute all'adempimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- il 17 gennaio 2023, alla luce delle riforme introdotte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della disciplina sul PIAO, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, che ha validità per il triennio 2023-2025. Il Piano ha l'obiettivo di rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative;
- il 10 gennaio 2024 l'ANAC, con Comunicato del Presidente, ha rammentato alle pubbliche amministrazioni il termine per l'adozione del PIAO 2024-2026 fissato al 31 gennaio 2024, in conformità a quanto previsto dal legislatore. Il Presidente, inoltre, ha segnalato che nel PNA 2022 è stata introdotta un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti. Dopo la prima adozione, infatti, è possibile confermare nel triennio lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT) qualora, nell'anno precedente: *“a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici; d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza”* fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

Scadenze e applicazione del PIAO

Il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* definisce le scadenze e il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

sm



In fase di prima applicazione il PIAO doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022 ma, ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, il termine del 31 gennaio è stato differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

A regime, invece, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL n. 80/2021 - convertito in Legge n. 113/2021 e dell'art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione - il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio e aggiornato annualmente.

L'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 individua, inoltre, modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. In particolare, tali amministrazioni devono riportare nel proprio PIAO:

- a) le attività relative alla mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del Decreto considerando, a sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

- b) compilare le sottosezioni a) *Struttura organizzativa*, b) *Organizzazione del lavoro agile* c) *Piano triennale dei fabbisogni di personale* (evidenziando solo la programmazione delle cessazioni dal servizio) della Sezione Organizzazione e Capitale umano prevista dall'art. 4 del medesimo Decreto per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022.



Sulla base del quadro normativo di riferimento sopra esposto e attenendosi a quanto riportato nell'allegato "*guida alla compilazione*" del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, il CIP ha predisposto il seguente schema PIAO 2024 - 2026.



SCHEMA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2024-2026

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente: COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Indirizzo: Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma (RM)

Codice fiscale/Partita IVA: 14649011005

Presidente: Luca Pancalli

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 0

Telefono: 06-8797

Sito internet: <https://www.comitatoparalimpico.it/>

E-mail: segreteria generale@comitatoparalimpico.it

PEC: protocollo@pec.comitatoparalimpico.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

La presente sezione del PIAO relativa all'anticorruzione è incorporata dal "Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022 - 2024" predisposto dal RPCT, approvato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 209 del 28.04.2022 e pubblicato sul sito web del CIP al seguente link:

https://www.comitatoparalimpico.it/documenti/trasparenza/Prevenzione_della_corruzione/Piani_triennali/PTCP_2022-2024.pdf

Il sopracitato PTPCT 2022-2024, come previsto dal Piano nazionale Anticorruzione 2022 e ribadito dal Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, è confermato per l'esercizio 2024 tenuto conto che nel corso del 2023 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti, non sono stati modificati gli obiettivi strategici, non sono state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza. Il Piano, come previsto dalla legge, definisce per il triennio 2022-2024 la politica di anticorruzione e di trasparenza, gli obiettivi strategici coerentemente alla missione istituzionale, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure di prevenzione adottate ed adottande, gli obblighi di trasparenza e i relativi responsabili, le modalità di monitoraggio e controllo, i flussi informativi.

Scaduto il triennio di validità, il Piano sarà modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

Il CIP opera attraverso i propri organi che sono, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Il CIP si avvale inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, di un'organizzazione territoriale composta da Soggetti riconosciuti e da Strutture Territoriali.

I soggetti riconosciuti dal CIP sono: n. 9 Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP); n. 20 Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP); n. 10 Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); n. 1 Disciplina Sportiva Paralimpica (DSP), n.10 Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP); n. 1 Enti di Promozione Paralimpica (EPP) e n. 17 Associazioni Benemerite (AB).

Le strutture territoriali sono, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, i Comitati Regionali e i Delegati Provinciali.

Il CIP non ha personale alle proprie dipendenze in quanto si avvale delle risorse umane della società Sport e salute Spa che ha assunto in carico tutto il personale già presente alle dipendenze del CIP, secondo il disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 43/2017.

Al 31.12.2023 sono n. 74 le risorse che lavorano presso il CIP, di cui n. 3 dirigenti, uno dei quali con funzioni di Segretario Generale i cui dati sono pubblicati al seguente link:

<https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente/personale.html>

Il CIP è strutturato con i seguenti Uffici:

- Segreteria Presidenza
- Segreteria Generale
- Organi Collegiali
- Ufficio Cerimoniale

Sm

	<ul style="list-style-type: none"> • Avviamento • Comunicazione, Marketing ed Eventi • Preparazione Paralimpica • Ufficio Scuola • Statuto, Regolamenti, Convenzioni • Amministrazione • Territorio • Ufficio Acquisti • Centro di Preparazione Paralimpica
<p>3.2 Organizzazione del lavoro agile</p>	<p><i>Tale sezione non è applicabile al CIP in quanto non ha personale alle proprie dipendenze e, in ossequio all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 43/2017, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.).</i></p>
<p>3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale</p>	<p><i>Tale sezione non è applicabile al CIP in quanto non ha personale alle proprie dipendenze e, in ossequio all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 43/2017, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.</i></p>